

Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA)

Avamprogetto

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹
decreta:*

I

La legge del 12 giugno 2009² sull'IVA è modificata come segue:

Art. 3 lett. g

Ai sensi della presente legge si intende per:

- g. attività sovrana: attività di una collettività pubblica, oppure di una persona o di un'organizzazione designata da una collettività pubblica, che non è di natura imprenditoriale, segnatamente non è commerciale e non è in concorrenza con le attività di offerenti privati, anche se per la stessa sono riscossi emolumenti, contributi o altre tasse;

Variante del Consiglio federale

Art. 3 lett. h

Ai sensi della presente legge si intende per:

- h. persone strettamente vincolate:
 - 1. i titolari di almeno il 20 per cento del capitale azionario o del capitale sociale di un'impresa o di una corrispondente partecipazione a una società di persone, oppure persone a loro vicine,
 - 2. fondazioni e associazioni con le quali sussiste un rapporto economico, contrattuale o personale particolarmente stretto;

Variante dell'organo consultivo

Art. 3 lett. h

Ai sensi della presente legge si intende per:

RU ...

¹ FF

² RS 641.20

- h. persone strettamente vincolate: i titolari di partecipazioni determinanti in un'impresa o persone a loro vicine; la detenzione di una partecipazione del 20 per cento o meno al capitale azionario o al capitale sociale non qualifica come persona strettamente vincolata, e ciò si applica, per analogia, a una corrispondente partecipazione a una società di persone;*

Art. 4 cpv. 2 e 3

² Le perdite di imposta che il capoverso 1 comporta per la Confederazione devono essere compensate dai Comuni di Samnaun e di Valsot.

³ Il Consiglio federale disciplina i dettagli d'intesa con i Comuni di Samnaun e di Valsot. Tiene debitamente conto del risparmio dovuto alle minori spese di riscossione.

Art. 7 cpv. 2 e 3

² È considerato luogo della fornitura di energia elettrica, di gas naturale e di energia termica in condotte quello in cui il destinatario ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d'impresa per cui viene effettuata la fornitura, oppure, in assenza di tale sede o stabilimento, il luogo nel quale l'energia elettrica, il gas naturale o l'energia termica sono effettivamente utilizzati o consumati.

³ In caso di fornitura di un bene dall'estero in territorio svizzero, il luogo della fornitura è considerato sito in territorio svizzero, sempre che il fornitore della prestazione:

- a. disponga di un'autorizzazione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) a importare i beni a proprio nome (dichiarazione d'adesione) e al momento dell'importazione non vi rinunci, oppure
- b. esegua forniture di cui al capoverso 1 lettera b con beni che, ai sensi dell'articolo 53 capoverso 1 lettera a, in ragione dell'ammontare d'imposta irrilevante sono esenti dall'imposta sull'importazione, e realizzi una cifra d'affari di almeno 100 000 franchi l'anno.

Art. 10 cpv. 1, 1bis, 1ter, 1quater, 2 e 2bis

¹ È assoggettato all'imposta chiunque, a prescindere da forma giuridica, scopo e fine di lucro, esercita un'impresa, non è esentato dall'assoggettamento in virtù del capoverso 2 e:

- a. con questa impresa esegue prestazioni in territorio svizzero; o
- b. ha sede, domicilio o stabilimento d'impresa in territorio svizzero.

^{1bis} Esercita un'impresa chiunque:

- a. svolge un'attività indipendente, professionale o commerciale, diretta al conseguimento, mediante prestazioni, di entrate aventi carattere di stabilità; e
- b. agisce in nome proprio nei confronti di terzi.

^{1ter} L'acquisto, la detenzione e l'alienazione di partecipazioni secondo l'articolo 29 capoversi 2 e 3 LIVA costituiscono un'attività imprenditoriale.

^{1quater} Il finanziamento di un'impresa mediante non controprestazioni di cui all'articolo 18 capoverso 2 non ne esclude l'assoggettamento.

² È esentato dall'assoggettamento di cui al capoverso 1 chi:

- a. realizza una cifra d'affari inferiore a 100 000 franchi annui proveniente da prestazioni che non sono escluse dall'imposta secondo l'articolo 21 capoverso 2;
- b. esercita un'impresa con sede all'estero che sul territorio svizzero, indipendentemente dalla cifra d'affari, esegue solamente le seguenti prestazioni:
 1. prestazioni esenti dall'imposta, e
 2. prestazioni di servizi il cui luogo, secondo l'articolo 8 capoverso 1, si trova sul territorio svizzero: non è tuttavia esentato dall'assoggettamento chi fornisce prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni a destinatari non contribuenti.
- c. quale associazione sportiva o culturale senza scopo lucrativo e gestita a titolo onorifico o istituzione di utilità pubblica, realizza una cifra d'affari proveniente da prestazioni inferiore a 150 000 franchi che non sono escluse dall'imposta secondo l'articolo 21 capoverso 2.

^{2bis} La cifra d'affari è calcolata secondo le controprestazioni convenute, esclusa l'imposta.

Art. 12 cpv. 3

³ Il soggetto fiscale di una collettività pubblica è esentato dall'assoggettamento finché la sua cifra d'affari proveniente da prestazioni imponibili fornite a terzi che non sono collettività pubbliche è inferiore a 100 000 franchi l'anno. La cifra d'affari è calcolata secondo le controprestazioni convenute, esclusa l'imposta.

Variante del Consiglio federale

Art. 14 cpv. 2

Mantenere il diritto vigente

Variante dell'organo consultivo

Art. 14 cpv. 2^{bis}

^{2bis} L'assoggettamento di un'impresa con sede all'estero inizia con l'inizio dell'anno civile in cui per la prima volta viene eseguita una prestazione sul territorio svizzero e termina alla fine dell'anno civile in cui per l'ultima volta viene eseguita una prestazione sul territorio svizzero.

Art. 15 cpv. 4

⁴ Qualora il contribuente ceda crediti della sua impresa a terzi, questi rispondono sussidiariamente con lui per l'imposta sul valore aggiunto ceduta con i crediti se al momento della cessione il debito fiscale nei confronti dell'AFC non è ancora sorto ed è stato rilasciato un attestato di carenza di beni.

Variante del Consiglio federale*Art. 19 cpv. 2 secondo periodo*

² Più prestazioni indipendenti le une dalle altre che sono riunite in un insieme o offerte quale combinazione di prestazioni possono essere trattate come la prestazione preponderante, se sono eseguite in cambio di una controprestazione complessiva e la prestazione preponderante rappresenta almeno il 70 per cento della controprestazione complessiva (combinazione). Questa disposizione non è applicabile se per una parte delle prestazioni il luogo della prestazione si trova sul territorio svizzero e per un'altra parte all'estero.

Variante dell'organo consultivo*Mantenere il diritto vigente*

Art. 21 cpv. 2 n. 2, 3, 8, 11, frase introduttiva, 14, frase introduttiva e lett. b, 16, 17, 18, 21 lett. c, 25, 27, 28, 28^{bis} 30 e 31 cpv. 6 e 7

² Sono esclusi dall'imposta:

2. *concerne soltanto il testo francese.*
3. *concerne soltanto il testo francese.*
8. le prestazioni delle istituzioni di aiuto e sicurezza sociali, delle organizzazioni di utilità pubblica di cure ai malati e di aiuto a domicilio (Spitex) e delle case per anziani, case di riposo e case di cura;
11. le seguenti prestazioni nell'ambito dell'educazione e della formazione:
14. le prestazioni di servizi culturali fornite direttamente al pubblico o, se non fornite direttamente, da quest'ultimo percepibili direttamente nei seguenti settori:
 - b. spettacoli di attori, musicisti, ballerini e altri artisti esecutori o di persone che partecipano sul piano artistico a tali spettacoli, nonché prestazioni di baracconisti, compresi i giochi d'abilità che essi propongono, indipendentemente da chi fattura la prestazione,
16. le prestazioni di servizi culturali e le forniture di opere d'arte di ordine culturale da parte degli autori, come scrittori, compositori, cineasti, pittori e scultori, nonché le prestazioni di servizi degli editori e delle società di riscossione per la diffusione di queste opere; questa disposizione si applica anche alle

opere di seconda mano di cui all'articolo 3 della legge del 9 ottobre 1992³ sul diritto d'autore, che sono di ordine culturale;

17. le prestazioni in caso di manifestazioni (come vendite di beneficenza, mercatini dell'usato e tombole) effettuate da istituzioni che svolgono attività escluse dall'imposta nel settore dello sport e della cultura senza scopo lucrativo, nei settori della cura ai malati, dell'aiuto e della sicurezza sociali, dell'assistenza all'infanzia e alla gioventù, e da organizzazioni di utilità pubblica di cure ai malati e di aiuto a domicilio (Spitex) e da case per anziani, case di riposo e case di cura, purché tali manifestazioni siano intese a procurare un aiuto finanziario a tali istituzioni e siano effettuate a loro esclusivo profitto; le prestazioni eseguite a loro esclusivo profitto in negozi di seconda mano da istituzioni di aiuto e sicurezza sociali;
18. nel settore delle assicurazioni:
 - a. le prestazioni d'assicurazione dei primi assicuratori e dei riassicuratori,
 - b. le prestazioni delle assicurazioni sociali,
 - c. le seguenti prestazioni nell'ambito dell'assicurazione sociale e della prevenzione:
 - prestazioni reciproche tra istituti dell'assicurazione sociale,
 - prestazioni degli organi di esecuzione in virtù di compiti preventivi prescritti dalla legge,
 - prestazioni che servono alla formazione e al perfezionamento professionali,
 - d. le prestazioni relative all'attività di intermediario d'assicurazione;
21. la messa a disposizione per l'uso o il godimento di fondi e parti di fondi; sono invece imponibili:
 - c. la locazione di posti per il parcheggio di veicoli, salvo se si tratta di una prestazione accessoria a una locazione di immobili esclusa dall'imposta,
25. *abrogato*
27. *abrogato*
28. le prestazioni effettuate:
 - a. tra le unità organizzative della medesima collettività pubblica,
 - b. tra le società di diritto pubblico o privato alle quali partecipano esclusivamente collettività pubbliche e le collettività pubbliche partecipanti a tali società o le loro unità organizzative,
 - c. tra gli istituti o le fondazioni fondati esclusivamente da collettività pubbliche e le collettività pubbliche partecipanti alla loro fondazione o le loro unità organizzative;
- 28^{bis}. la messa a disposizione di personale da parte di collettività pubbliche ad altre collettività pubbliche;

30. le prestazioni eseguite tra istituti di formazione e ricerca che partecipano alla cooperazione in materia di istruzione e ricerca, se effettuate nell'ambito della cooperazione, a prescindere dal fatto che la cooperazione in materia di istruzione e di ricerca si presenti quale soggetto fiscale;
31. le prestazioni di organizzazioni di utilità pubblica che, nell'ambito dei fini previsti nel loro statuto, vengono prospettate ai benefattori quale contropartita per il loro contributo.

⁶ Le unità organizzative di una collettività pubblica secondo il capoverso 2 numero 28 sono i suoi servizi, le sue società di diritto privato o pubblico, purché non vi partecipino né altre collettività pubbliche né terzi che non sono collettività pubbliche, nonché i suoi istituti e fondazioni, purché siano stati fondati da collettività pubbliche senza la partecipazione di altre collettività pubbliche o di terzi che non sono collettività pubbliche.

⁷ Il Consiglio federale stabilisce quali istituti sono considerati istituti di formazione e di ricerca secondo il capoverso 2 numero 30.

Variante del Consiglio federale

Art. 22 cpv. 1 e 2 lett. b

¹ Fatto salvo il capoverso 2, il contribuente può assoggettare all'imposta prestazioni che ne sono escluse, purché lo indichi chiaramente (opzione). Se non è possibile un riferimento esplicito all'imposta, l'esercizio dell'opzione va comunicato all'AFC.

² L'opzione è esclusa per:

- b. le prestazioni di cui all'articolo 21 capoverso 2 numeri 20 e 21, se il destinatario utilizza o deve utilizzare il bene esclusivamente a scopo abitativo.

Variante dell'organo consultivo

Art. 22 cpv. 1 e 2 lett. b

¹ Fatto salvo il capoverso 2, il contribuente può assoggettare all'imposta prestazioni che ne sono escluse, purché lo indichi chiaramente o lo dichiari nel rendiconto (opzione).

² L'opzione è esclusa per:

- b. le prestazioni di cui all'articolo 21 capoverso 2 numeri 20 e 21, se il destinatario utilizza il bene esclusivamente a scopo abitativo.

Art. 23 cpv. 2 n. 2, 3, 3^{bis}, 7 e 10

² Sono esenti dall'imposta:

2. la messa a disposizione di beni per l'uso o il godimento, segnatamente la loro locazione o il loro noleggio, purché lo stesso destinatario della fornitura utilizzi i beni prevalentemente all'estero;

3. la fornitura di beni per i quali è comprovato che sono rimasti sotto vigilanza doganale sul territorio svizzero nell'ambito del regime di transito (art. 49 LD⁴), del regime di deposito doganale (art. 50–57 LD), del regime di ammissione temporanea (art. 58 LD) o del regime del perfezionamento attivo (art. 59 LD), purché il regime sia concluso debitamente o con autorizzazione successiva dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD);
- 3bis. la fornitura di beni per i quali è comprovato che sono rimasti sotto vigilanza doganale sul territorio svizzero a causa del loro immagazzinamento in un deposito franco doganale (art. 62–66 LD) e che non hanno perso questo status doganale con effetto retroattivo;
7. le prestazioni di trasporto e le attività accessorie nel settore della logistica, quali il carico, lo scarico, il trasbordo, il disbrigo di operazioni o il deposito intermedio:
 - a. per le quali il luogo della prestazione di servizi secondo l'articolo 8 capoverso 1 è sul territorio svizzero, ma la prestazione di servizi è eseguita esclusivamente all'estero, o
 - b. che sono eseguite in relazione con beni posti sotto vigilanza doganale;
10. le prestazioni di servizi effettuate in nome proprio da agenzie di viaggio e organizzatori di manifestazioni, purché gli stessi si avvalgano di forniture di beni e prestazioni di servizi che terzi effettuano all'estero; se tali prestazioni di terzi sono effettuate sia sul territorio svizzero sia all'estero, è esente dall'imposta soltanto la quota della prestazione di servizi dell'agenzia di viaggio o dell'organizzatore concernente le prestazioni all'estero

Inserire prima del titolo del capitolo 3

Art. 23a Imposizione dei margini

¹ Se ha acquistato oggetti d'arte, pezzi da collezione e antichità per rivenderli, il contribuente può, ai fini del calcolo dell'imposta, dedurre il prezzo d'acquisto dal prezzo di vendita, a condizione che non abbia dedotto l'imposta precedente sul prezzo d'acquisto (imposizione dei margini).

² È considerato rivenditore chi agisce per proprio conto o sulla base di un contratto di commissione d'acquisto o di vendita per conto di terzi.

³ Il Consiglio federale stabilisce cosa s'intenda per oggetti d'arte, pezzi da collezione e antichità.

⁴ Se più oggetti d'arte, pezzi da collezione e antichità sono acquistati a un prezzo complessivo, l'imposta può essere calcolata sulla differenza tra il prezzo d'acquisto complessivo e il prezzo di vendita complessivo. Il Consiglio federale disciplina i presupposti.

Art. 24, rubrica

concerne soltanto il testo francese.

Variante del Consiglio federale*Art. 25 cpv. 3*

³ Agli alimenti offerti nell'ambito di prestazioni della ristorazione si applica l'aliquota normale. È considerata prestazione della ristorazione la somministrazione di alimenti quando il contribuente li prepara o li serve direttamente presso il cliente oppure tiene a disposizione impianti particolari per il consumo sul posto. Se gli alimenti sono offerti in distributori automatici o sono destinati a essere asportati o consegnati, e a tale scopo sono stati adottati provvedimenti organizzativi adeguati per la delimitazione rispetto alle prestazioni che rientrano nel settore della ristorazione, si applica l'aliquota ridotta. Se non vengono adottati simili provvedimenti adeguati, si applica l'aliquota normale.

Variante dell'organo consultivo

Mantenere il diritto vigente

Art. 27 cpv. 3

³ Le conseguenze giuridiche di cui al capoverso 2 si verificano anche in caso di accredito, sempre che il destinatario dell'accredito non si opponga per scritto a un'imposta indicata senza fondamento o a un ammontare d'imposta troppo elevato.

Art. 28 cpv. 3, 3^{bis} e 3^{ter}

³ Il contribuente può dedurre un'imposta precedente fittizia se:

- a. nell'ambito della sua attività imprenditoriale che dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente, ha acquistato un bene mobile usato e accertabile;
- b. il bene è destinato a essere fornito a un acquirente sul territorio svizzero; e
- c. all'acquisto del bene non gli è stata trasferita l'imposta sul valore aggiunto.

^{3bis} L'imposta precedente fittizia viene calcolata sull'importo versato dal contribuente. Questo importo si intende comprensivo dell'imposta calcolata secondo l'aliquota applicabile al momento dell'acquisto.

^{3ter} Per i beni assoggettati all'imposizione dei margini secondo l'articolo 23a non può essere dedotta alcuna imposta precedente fittizia.

Art. 29 cpv. 1^{bis} e 4

^{1bis} Per le prestazioni eseguite all'estero, la deduzione dell'imposta precedente è ammessa nella stessa misura in cui sarebbe possibile se le prestazioni fossero esegui-

te in territorio svizzero e si sarebbe potuto optare per la loro imposizione secondo l'articolo 22.

⁴ Per la determinazione dell'imposta precedente deducibile le società holding possono basarsi sull'attività imprenditoriale delle imprese da esse detenute che dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente.

Art. 37 cpv. 3 secondo periodo

³ ... Sono fissate dall'AFC previa consultazione delle associazioni dei settori interessati.

Art. 38 cpv. 1 lett. a

¹ Se l'imposta calcolata sul prezzo di alienazione secondo l'aliquota legale supera 10 000 franchi o l'alienazione è effettuata a favore di una persona strettamente vincolata, il contribuente deve adempiere il suo obbligo di rendiconto e di pagamento dell'imposta mediante notifica:

- a. in caso di ristrutturazioni conformemente agli articoli 19 o 61 LIFD⁵;

Variante del Consiglio federale

Art. 42 cpv. 6

⁶ Il diritto di tassazione si prescrive in ogni caso 15 anni dopo la fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale.

Variante dell'organo consultivo

Art. 42 cpv. 6

Mantenere il diritto vigente

Art. 44 cpv. 2

² La cessione o la costituzione in pegno del credito fiscale lascia impregiudicati i diritti dell'AFC, segnatamente le sue eccezioni e le misure a garanzia dell'imposta.

Art. 45 cpv. 1 lett. a, c e 2 lett. b

¹ Soggiacciono all'imposta sull'acquisto:

- a. prestazioni di servizi con luogo della prestazione, secondo l'articolo 8 capoverso 1, sul territorio svizzero, effettuate da imprese con sede all'estero non iscritte nel registro dei contribuenti, fatta eccezione per le prestazioni di ser-

⁵ RS 642.11

vizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni a destinatari non contribuenti;

- c. le forniture, secondo l'articolo 3 lettera d numeri 1 e 2, di beni immobili sul territorio svizzero, che non soggiacciono all'imposta sull'importazione, effettuate da imprese con sede all'estero non iscritte nel registro dei contribuenti.

² È assoggettato all'imposta per le prestazioni di cui al capoverso 1 il destinatario delle stesse sul territorio svizzero, sempre che:

- b. acquisti nell'anno civile simili prestazioni per più di 10 000 franchi.

Art. 45a Prestazioni che non soggiacciono all'imposta sull'acquisto

Non soggiacciono all'imposta sull'acquisto:

- a. le prestazioni escluse dall'imposta secondo l'articolo 21 o esenti dall'imposta secondo l'articolo 23;
- b. supporti di dati senza valore di mercato esenti dall'imposta sull'importazione secondo l'articolo 53.

Art. 51 cpv. 2 lett. b e 3

² La responsabilità solidale secondo l'articolo 70 capoverso 3 LD delle persone che allestiscono a titolo professionale dichiarazioni doganali (art. 109 LD) decade se:

- b. il debito fiscale è addebitato all'importatore sul conto della procedura accentrata di conteggio dell'AFD (PCD); e

³ L'AFD può esigere dalla persona che allestisce a titolo professionale dichiarazioni doganali la prova del suo potere di rappresentanza.

Art. 53 cpv. 1 lett. g

¹ È esente dall'imposta l'importazione di:

- g. energia elettrica, gas naturale ed energia termica in condotte;

Art. 54, rubrica

Base di calcolo

Art. 58 lett. c, c^{bis} e d

Non viene riscosso un interesse moratorio se:

- c. i beni tassati con obbligo di pagamento condizionato (art. 49, 51 cpv. 2 lett. b, 58 e 59 LD) previa conclusione del regime doganale:
 1. sono riesportati, o
 2. sono stati assegnati a un altro regime doganale (art. 47 LD);

c^{bis}. in caso di beni tassati con obbligo di pagamento condizionato, al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale l'importatore era registrato come contribuente sul territorio svizzero;

d. *abrogata*

Variante del Consiglio federale

Art. 70 cpv. 2

² Il contribuente deve conservare debitamente per dieci anni i suoi libri contabili, i giustificativi, le carte d'affari e altri documenti. Se dopo la scadenza del termine di conservazione non è ancora subentrata la prescrizione del diritto di tassazione, l'obbligo di conservazione dura finché subentra la prescrizione del diritto di tassazione. Il termine di conservazione inizia con la fine del periodo fiscale. Per il resto, si applica l'articolo 958^f del Codice delle obbligazioni⁶.

Variante dell'organo consultivo

Mantenere il diritto vigente

Art. 76 *Trattamento dei dati*

¹ Per l'adempimento dei suoi compiti legali, l'AFC è autorizzata a trattare dati personali degni di particolare protezione, compresi i dati concernenti i procedimenti e le sanzioni amministrativi e penali.

² L'AFC è autorizzata a utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti secondo l'articolo 50^e capoverso 2 lettera c della legge federale del 20 dicembre 1946⁷ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) per accertare l'assoggettamento fiscale.

Art. 76a *Sistema d'informazione*

¹ L'AFC gestisce un sistema d'informazione per trattare dati personali e dati degni di particolare protezione concernenti i procedimenti e le sanzioni amministrativi e penali. Il sistema serve per:

- a. accertare l'assoggettamento fiscale di persone fisiche e giuridiche nonché di comunità di persone;
- b. accertare le prestazioni imponibili, nonché determinare e verificare le imposte dovute sulle stesse e le imposte precedenti deducibili;
- c. verificare le prestazioni dichiarate come escluse dall'imposta e le relative imposte precedenti;

⁶ RS 220

⁷ RS 831.1

- d. verificare l'esenzione fiscale di prestazioni che per legge soggiacciono all'imposta o per la cui imposizione si è optato;
- e. eseguire controlli sui giustificativi di importazione ed esportazione rilevanti per la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto;
- f. garantire la riscossione delle imposte dovute dai contribuenti e dalle persone responsabili in solido;
- g. infliggere ed eseguire sanzioni amministrative o penali;
- h. trattare domande di assistenza amministrativa e giudiziaria;
- i. svolgere e analizzare attività nell'ambito della lotta alla criminalità;
- j. tenere statistiche necessarie alla determinazione dell'imposta;
- k. eseguire analisi dei rischi suddivise secondo settori e regioni.

² Il trattamento dei dati secondo il capoverso 1 può essere effettuato esclusivamente da collaboratori dell'AFC o da personale tecnico da essa controllato.

³ In virtù dell'articolo 10 della legge sul Controllo delle finanze⁸, per l'adempimento dei propri compiti il Controllo federale delle finanze ha accesso a tutti i sistemi d'informazione dell'AFC.

⁴ L'AFC può comunicare o rendere accessibili i seguenti dati mediante procedura di richiamo al personale dell'AFD incaricato della determinazione e riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e dell'esecuzione di procedimenti amministrativi e penali, sempre che questo sia necessario all'esecuzione dei suoi compiti:

- a. dati concernenti l'identità di persone;
- b. dati sull'accertamento dell'obbligo fiscale;
- c. dati sull'accertamento delle prestazioni imponibili;
- d. dati sui rendiconti d'imposta;
- e. dati sul metodo di rendiconto;
- f. dati provenienti da documenti commerciali;
- g. dati sulle procedure di esecuzione, fallimento e sequestro;
- h. dati sulle cessioni di credito;
- i. dati sulle situazioni patrimoniali;
- j. dati su procedimenti amministrativi e penali;
- k. dati sulle autorizzazioni rilasciate dall'AFC.

⁵ I documenti conservati in base alla presente disposizione sono considerati originali.

⁶ Il Consiglio federale emana disposizioni d'esecuzione concernenti in particolare:

- a. il trattamento dei dati;
- b. le categorie dei dati personali trattati;

⁸ RS 614.0

l'elenco dei dati degni di particolare protezione concernenti i procedimenti e le sanzioni penali;

- d. il diritto d'accesso e di trattamento;
- e. la durata di conservazione; e
- f. l'archiviazione e la distruzione dei dati.

Art. 86 cpv. 7

⁷ La riscossione di un ammontare d'imposta secondo il capoverso 2 lascia impregiudicata la determinazione, secondo gli articoli 72, 78 e 82, del credito fiscale definitivo. Se non ha luogo la determinazione del credito fiscale, perché il contribuente non corregge il credito fiscale secondo l'articolo 72 né chiede una decisione secondo l'articolo 82, con la scadenza della prescrizione del diritto di tassazione si considerano quali credito fiscale gli importi dell'imposta fatti valere dall'AFC secondo il capoverso 2.

Art. 87 cpv. 2

² Non è dovuto un interesse moratorio in caso di ripresa fiscale determinata da un errore che non ha comportato perdite d'imposta per la Confederazione.

Art. 88 cpv. 3

³ Il contribuente può chiedere la restituzione di imposte pagate ma non dovute, purché il credito fiscale non sia passato in giudicato.

Art. 89 cpv. 2, 4 e 5

² Se il credito fiscale non è ancora passato in giudicato ed è contestato, l'AFC emana una decisione. La collocazione definitiva non si opera finché non esista una decisione passata in giudicato.

⁴ *Abrogato*

⁵ L'AFC deve indicare i crediti d'imposta negli inventari pubblici o insinuarli in caso di diffida pubblica ai creditori.

Art. 92 cpv. 1, frase introduttiva e 6

¹ L'AFC può condonare in tutto o in parte un'imposta passata in giudicato se:

⁶ *Abrogato*

Art. 93 cpv. 1, frase introduttiva

¹ L'AFC può esigere garanzie per le imposte, gli interessi e le spese, anche se non sono passati in giudicato, né scaduti, se:

Art. 107 cpv. 1 lett. c e 2

¹ Il Consiglio federale:

- c. disciplina il trattamento in materia di IVA delle prestazioni eseguite a persone che appartengono al personale e sono allo stesso tempo persone strettamente vincolate; a tale scopo tiene conto del trattamento di queste prestazioni nel quadro dell'imposta federale diretta e può prevedere deroghe all'articolo 24 capoverso 2.

² Il Consiglio federale può emanare, in deroga alla presente legge, disposizioni concernenti l'imposizione delle operazioni con monete d'oro e con oro fino nonché l'imposizione della loro importazione.

Art. 109 cpv. 1

¹ Il Consiglio federale può istituire un organo consultivo composto di rappresentanti dei contribuenti, dei Cantoni, degli ambienti scientifici, degli operatori fiscali e dei consumatori.

Variante del Consiglio federale

Art. 115 cpv. 1

¹ Fatto salvo l'articolo 114, le disposizioni transitorie sono applicabili per analogia alla modifica delle aliquote d'imposta. Il Consiglio federale adegua di conseguenza gli importi massimi stabiliti nell'articolo 37 capoverso 1.

Variante dell'organo consultivo

Mantenere il diritto vigente

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 20 dicembre 1968⁹ sulla procedura amministrativa

Art. 14 cpv. 1 lett. f e 2

¹ Ove i fatti non possono essere sufficientemente chiariti in altro modo, le autorità seguenti possono ordinare l'audizione di testimoni:

- f. l'Amministrazione federale delle contribuzioni.

² Le autorità indicate al capoverso 1 lettere a, b, d–f affidano l'audizione dei testimoni a un funzionario idoneo.

⁹ RS 172.021

2. Legge federale del 18 giugno 2010¹⁰ sul numero d'identificazione delle imprese

Art. 6a Identificatore personale nel registro IDI

¹ L'UST può utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato dell'AVS secondo l'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946¹¹ su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), se questo è necessario per identificare persone fisiche nel registro IDI.

² L'UST può comunicare il numero d'assicurato ai servizi IDI autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato, se questo è necessario per identificare la persona interessata nel registro.

Art. 11 cpv. 6

⁶ Il numero d'assicurato dell'AVS non è pubblico.

3. Legge federale del 28 giugno 1967¹² sul Controllo federale delle finanze

Art. 6 lett. k

Il Controllo federale delle finanze ha, in particolare, i seguenti compiti:

k. *abrogata*

4. Legge federale dell'11 aprile 1889¹³ sulla esecuzione e sul fallimento

Art. 80 cpv. 2 n. 5

² Sono parificati alle decisioni giudiziarie:

5. rendiconti fiscali e avvisi di tassazione che sono passati in giudicato con il subentrare della prescrizione del diritto di tassazione, nonché avvisi di tassazione che sono passati in giudicato con il riconoscimento scritto da parte del contribuente.

¹⁰ RS **431.03**

¹¹ RS **831.10**

¹² RS **614.0**

¹³ RS **281.1**

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
La cancelliera della Confederazione,